Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 giugno 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare per attività partigiana . . . Pag. 4091

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **385.**
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Piccolo ospedale civico Domenico Filomusi », con sede in Tocco Casauria . . Pag. 4092

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1970, n. **386.**
Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 904, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Piacenza. Pag. 4092

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1970, n. **387.**
Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Palestrina . . . Pag. 4093

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1970, n. **388.**
Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare un immobile . Pag. 4093

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del comune di Vasto . . Pag. 4093

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1970.
Sostituzione di un membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo . . . . Pag. 4094

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1970.
Regolamento comunale di Pisogne (Brescia) per la disciplina della navigazione sulle acque del lago d'Iseo antistanti l'abitato . . . . Pag. 4095

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1970.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Belluno . . . . Pag. 4095

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1970.
Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Firenze. Pag. 4096

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1970.
Determinazione del periodo medio e del salario medio, ai fini degli assegni familiari, per la compagnia autotrasportatori « S. Antonio » da Cagnano Varano . . Pag. 4096

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1970.
Determinazione dei periodi medi e salari medi per particolari organismi cooperativi, ai fini degli assegni familiari, nelle provincie di Ravenna e Rovigo . . . . . Pag. 4096

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1970.
Determinazione del periodo e del salario medio, ai fini degli assegni familiari, per la compagnia autotrasportatori « S. Maria SS. della Libera » di Mattinata . Pag. 4097

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1970.
Determinazione del periodo e del salario medio, ai fini degli assegni familiari, per la compagnia piccoli trasportatori « G. Pascoli » di Foggia . . . . Pag. 4097

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1970.
Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Mantova Pag. 4097

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli spondali del lago di Mezzo ed Inferiore nel comune di Mantova. Pag. 4098

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1970.
Iscrizione di diciotto varietà di frumento nel registro nazionale delle varietà Pag. 4098

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1970.
Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Friuli-Venezia Giulia Pag. 4100

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1970.
Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Sassari Pag. 4100

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena . . . . . Pag. 4101
Esito di ricorsi . Pag. 4101
Smarrimento di diplomi originali di abilitazione professionale . Pag. 4101
Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale . Pag. 4101

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania: Variante al piano regolatore generale di Napoli Pag. 4101

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Esito di ricorsi . Pag. 4101

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968 . Pag. 4102
Autorizzazione al comune di Corigliano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 4102
Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 4102
Autorizzazione al comune di Castelvenere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4102
Autorizzazione al comune di Cusano Mutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4102
Autorizzazione al comune di Cerreto d'Esi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4102
Autorizzazione al comune di Casina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4102
Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4102
Autorizzazione al comune di Castelnovo ne' Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4102
Autorizzazione al comune di Calci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4102
Autorizzazione al comune di Guardistallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 4102
Autorizzazione al comune di Genga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 4102
Autorizzazione al comune di Ligonchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 4102
Autorizzazione al comune di Montopoli in Val d'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 4102

Ministero della sanità:
Autorizzazione al laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Sassari ad eseguire analisi sulle acque minerali. Pag. 4103
Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale provinciale « S. Maria degli Angeli », di Pordenone, ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica. Pag. 4103

Ministero del tesoro:
Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . Pag. 4103
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4103

Ministero delle finanze: Prelievi applicabili dal 1° agosto 1969 al 31 dicembre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni: da Paesi terzi; da Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) . . Pag. 4104

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: Concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a quattro posti di ingegnere di 2ª classe in prova (ruolo tecnico - categoria direttiva) presso le direzioni compartimentali di Torino, Milano, Venezia e Bologna. Pag. 4108

Ministero dei lavori pubblici: Concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze. Pag. 4113

Ministero della pubblica istruzione: Riapertura dei termini del concorso ad un posto di comandato nella scuola di storia antica annessa all'Istituto italiano per la storia antica, riservato a professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria . . . . Pag. 4119

Ministero della difesa: Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione . . . . . . Pag. 4119

Ministero dell'interno: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quarantuno posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova. Pag. 4119

Ufficio medico provinciale di Vercelli: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli . Pag. 4119

Ufficio medico provinciale di Milano: Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Milano . . . . Pag. 4120

Ufficio medico provinciale di Grosseto: Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Grosseto. Pag. 4120

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1970, n. **14.**
Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (primo provvedimento) . . . . Pag. 4120

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 2 aprile 1970 registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1970 registro n. 13 Difesa, foglio n. 141

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BERTOCCI Amato, nato il 10 agosto 1922, a Pistoia — Dopo numerose eroiche azioni di guerra, condotte con spirito e con audacia senza pari, venuto a combattimento con preponderanti forze nemiche, due volte ferito gravemente alle gambe, vincendo lo spasimo del dolore, preso dall'ardore della lotta, resiste ancora. Disposto all'ultimo sacrificio perchè i suoi partigiani possano mettersi in salvo, attira su di sé le raffiche nemiche. Valido esempio di generoso spirito di sacrificio. — Montagnana (Pistoia), 8 settembre 1944.

FERRARI Angelo, nato il 16 dicembre 1908, a Varallo Pombia (Novara). — Partigiano combattente dotato di grande ascendente personale e di elevato spirito di sacrificio, organizzava fra i primi la resistenza armata contro il nemico oppressore partecipando a numerosi fatti d'arme in zona montana, con clima invernale e fra difficoltà di ogni genere. Catturato, sopportava con stoicismo torture e sevizie senza rivelare, alcunchè che potesse nuocere alla causa della resistenza. Deportato in Germania riusciva ad evadere, e rientrato in Italia, partecipava a capo della sua formazione a tutti i combattimenti che si concludevano con la liberazione di importanti zone della Lombardia e dell'Ossola. — Zona Ossola, 15 settembre 1943-aprile 1944. Campo concentramento Germania, aprile-dicembre 1944. Zona Ossola, gennaio-25 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

AMIANTO Mario, nato il 14 aprile 1928, a Neive (Cuneo). — Appena sedicenne entrava tra i primi a far parte delle formazioni partigiane della sua zona portandovi l'entusiasmo della sua giovane età e distinguendosi quale portaordini in numerose occasioni. Durante una pericolosa missione di pattuglia alla quale aveva ottenuto di partecipare, impegnava coraggiosamente combattimento contro superiori forze nemiche improvvisamente sopraggiunte, infliggendo loro insieme ai commilitoni serie perdite. Rimasto ferito al braccio non desisteva dall'azione ma dava tutto il suo contributo per assicurare il ripiegamento della pattuglia. — Alba (Cuneo), 23 marzo 1945.

ANNIBALE Luciano, nato il 22 giugno 1927, a Livorno. — Appena diciassettenne abbandonava la sua casa per raggiungere la zona ove ferveva la lotta per la resistenza, partecipando a tutte le azioni della formazione partigiana di appartenenza e subito distinguendosi per intraprendenza e coraggio quale volontario in ardite missioni. Nel corso di un attacco contro un centro abitato dove si erano asserragliate ingenti forze avversarie, si offriva generosamente di portarsi in posizione più idonea a battere il nemico, attraversando un passaggio obbligato intensamente battuto, superato il quale riusciva ad appoggiare validamente l'azione in corso, finchè, gravemente ferito, era costretto ad abbandonare la lotta. — Alba (Cuneo), 15 aprile 1945.

ARDITO Mario Giuseppe, nato il 19 gennaio 1909, a Carmagnola (Torino). — Entrava nelle formazioni partigiane operanti nella sua zona portandovi esperienza ed entusiasmo. Prendeva parte a numerosi combattimenti distinguendosi per ardimento e spirito di iniziativa e meritandosi la nomina a caposquadra. Nel corso di una importante missione esplorativa effettuata con un solo gregario, imbattutosi in una forte pattuglia avversaria e fatto segno a violento fuoco, anzichè dileguarsi non esitava ad ingaggiare un duro combattimento. Ferito al braccio ed alla spalla, proseguiva generosamente nello svolgimento del suo compito fino al suo completo assolvimento. — Guarene d'Alba (Cuneo), 16 marzo 1945.

BENUCCI Paolo, nato il 6 giugno 1920, a Firenze. — Volontario entusiasta e audace, si imponeva subito all'ammirazione dei superiori per il suo valore combattivo e la capacità organizzativa. Nel corso di un duro combattimento contro un serio tentativo di accerchiamento avversario, accortosi che una infiltrazione nemica portava con lanciafiamme scompiglio nelle posizioni tenute dalla sua formazione, attaccava decisamente e di sorpresa con il fuoco della sua arma automatica la pattuglia avversaria riuscendo ad averne brillantemente ragione. — Zona della Toscana, 8 settembre 1943-7 settembre 1944.

BENVENUTI Gianfranco, nato il 29 dicembre 1925, a Fiesole (Firenze). — Entrato giovanissimo nella formazione partigiana della zona, veniva nominato comandante di distaccamento per le spiccate qualità di organizzatore e di combattente, portando il suo reparto a compiere numerose, brillanti azioni. Nel corso di un duro combattimento per l'occupazione di un centro abitato, offertosi volontario per ristabilire il contatto con altro reparto, portava a termine felicemente sotto micidiale fuoco avversario la rischiosa missione, riprendendo subito dopo il suo posto di lotta. — Zona della Toscana, 8 settembre 1943-7 settembre 1944.

BEVIONE Giuseppe, nato il 13 ottobre 1923, a Moncalieri (Torino). — Militare dell'Esercito, entrato all'armistizio nella lotta di resistenza e nominato comandante di squadra partigiana per il coraggio e l'ardore che lo animavano, si imponeva all'ammirazione dei commilitoni in numerosi combattimenti. Nel corso di un attacco avversario contro la posizione da lui tenuta, dopo aver inflitto all'avversario sensibili perdite, trovatosi nella impossibilità di poter opporre con la sua squadra ulteriore valida resistenza, ordinava ai suoi uomini di ripiegare, rimanendo da solo generosamente in posto a fronteggiare la irruenza nemica finchè, ferito, veniva catturato. — Roata Prato (Dronero-Cuneo), 10 novembre 1944.

BOLDRINI Libero, nato il 22 agosto 1905, a Santa Croce sull'Arno (Pisa). — Entrato tra i primi nelle formazioni partigiane della zona, si distingueva al comando di una squadra in numerose azioni per audacia, fede ed entusiasmo. Nel corso di un cruento combattimento, accortosi che una cinquantina di commilitoni erano stati catturati dal nemico, si portava decisamente con la sua squadra alle spalle dell'avversario aprendo il fuoco di sorpresa. La disorganizzazione creatasi per tale coraggioso inatteso intervento permetteva ad alcune decine dei prigionieri di salvarsi, rientrando nelle file dei partigiani. — Toscana, 8 settembre 1943-7 settembre 1944.

DURANTE Ferruccio, nato il 31 gennaio 1917, a Volpago del Montello (Treviso). — Entrato nella lotta di resistenza, si distingueva nel corso di un duro combattimento intervenendo con prontezza e decisione in aiuto di un gruppo di partigiani che stava per essere sopraffatto da preponderanti forze avversarie. Successivamente, impossessatosi di una mitragliatrice, partecipava al contrattacco contribuendo validamente alla cattura di numerosi prigionieri e di ingente materiale bellico. — Zona Selva di Volpago del Montello (Treviso), 29 aprile 1945

CROCE

AZOTO Vitale, nato il 2 aprile 1922, a Rigolato (Udine). — Entrato nella lotta di resistenza, si distingueva per capacità e valore. Nel corso di un'azione, rimasto circondato da preponderanti forze nemiche, riusciva valorosamente a rompere l'accerchiamento ed a portare in salvo gli uomini e mezzi della sua squadra. — Verzegnis (Udine), 3 settembre 1944.

BARSANTI Guerrino, nato l'11 novembre 1915, a Borgo Val di Taro (Parma). — Entrato nelle formazioni partigiane operanti nella sua zona, partecipava a numerose azioni distinguendosi per serietà e coraggio. Vice comandante di distaccamento, nel corso di una azione difensiva contro nemico superiore in uomini e mezzi, si prodigava instancabilmente esponendosi ove il pericolo era maggiore, fornendo ai suoi gregari valido esempio di capacità e fermezza. — Caffaraccia di Borgotaro (Parma), 6 gennaio 1945.

BASSINI Arnaldo Agostino, nato il 20 agosto 1921, a Civitella di Romagna (Forlì). — Entrava nelle formazioni partigiane operanti nella sua zona portandovi il contributo della sua esperienza, fermezza d'animo, fede nell'avvenire della Patria. In qualità di staffetta riusciva a mantenere il collegamento, attraversando più volte le linee, tra il suo battaglione ed altra unità rimasta isolata, riuscendo infine a guidare il battaglione stesso fino al suo ricongiungimento. — S. Piero in Bagno (Forlì), 22 maggio-30 novembre 1944.

ROSSI Baldassarre, nato il 7 settembre 1896, a Massa Martana (Perugia). — Malgrado la non più giovane età entrava nelle formazioni partigiane portandovi esperienza e fede. Partecipava a numerose azioni distinguendosi per ardimento, spirito di sacrificio, attaccamento al dovere. — Massa Martana, ottobre 1943-giugno 1944.

SCIUBA Dino, nato il 7 giugno 1930, a Campo di Giove (L'Aquila). — Appena tredicenne entrava nella formazione partigiana operante nella sua zona portandovi entusiasmo e determinazione. — Partecipava a tutte le azioni del suo reparto distinguendosi per valore e sprezzo del pericolo. Il giorno successivo ad uno scontro a fuoco, si offriva volontario per la ricerca di un partigiano ferito, che riusciva a rintracciare ed a portare al sicuro nonostante fosse fatto segno a mitragliamento avversario, salvandolo così da sicura morte. — Campo di Giove-Monte Coccia, 19 ottobre 1943.

(5543)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1970, n. **385.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Piccolo ospedale civico Domenico Filomusi », con sede in Tocco Casauria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Pescara in data 20 luglio 1948, con il quale il « Piccolo ospedale civico Domenico Filomusi » di Tocco Casauria, è stato classificato « Infermeria », ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Pescara in data 4 febbraio 1970, con il quale si attesta che l'infermeria « Piccolo ospedale civico Domenico Filomusi » di Tocco Casauria non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 633;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'articolo 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria «Piccolo ospedale civico Domenico Filomusi », con sede in Tocco Casauria (Pescara), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Pescara;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Tocco Casauria;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 633.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 24. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1970, n. **386.**

Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 904, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Piacenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1969, n. 904, con il quale l'ospedale civile di Piacenza è stato dichiarato ente ospedaliero ai sensi degli articoli 3, 4 e 54 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti il ricorso presentato al Consiglio di Stato in s. g. dagli ospizi civili di Piacenza per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 904 e l'ordinanza in data 28 febbraio 1970, n 41, con la quale la sezione IV del Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di sospensione all'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visto l'art. 1 dello statuto degli ospizi civili di Piacenza, approvato con regio decreto 17 febbraio 1938, dal quale risulta che gli ospizi civili medesimi comprendono l'ospedale civile, l'orfanotrofio femminile e l'orfanotrofio maschile;

Considerato, pertanto, che gli ospizi civili di Piacenza, perseguendo altri scopi oltre l'assistenza ospedaliera, devono annoverarsi tra gli enti di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, anzichè tra gli enti di cui al primo comma dello stesso art. 3;

Considerato che occorre procedere alla costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile di Piacenza seguendo la procedura stabilita dall'art. 5 della citata legge n. 132;

Considerato, altresì, che la commissione di cui allo art. 5 della predetta legge n. 132 ha ultimato le operazioni relative all'individuazione e all'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, per cui si ritiene necessario procedere alla revoca del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 904;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 904, con il quale l'ospedale civile di Piacenza è stato dichiarato ente ospedaliero, è revocato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 26. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1970, n. **387.**

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Palestrina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879 col quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Palestrina (distretto notarile di Roma);

Visto l'art. 248 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2105;

Viste le deliberazioni dei comuni di Bellegra del 18 aprile 1964, Capranica Prenestina del 28 marzo 1965, Castel S. Pietro Romano del 18 settembre 1964, Cave del 1° dicembre 1965, Gallicano nel Lazio dell'11 febbraio 1965, Genazzano del 5 settembre 1964, Olevano Romano del 12 febbraio 1964, Palestrina del 6 ottobre 1964, Poli del 4 gennaio 1964, Rocca di Cave del 19 gennaio 1964, Roiate del 18 gennaio 1970, S Vito Romano dell'11 gennaio 1964 e Zagarolo del 22 dicembre 1967;

Considerata la persistente inattività dell'archivio notarile mandamentale predetto, il quale quindi non risponde ad alcuna concreta utilità per la popolazione;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Palestrina è soppresso.

Gli atti che vi sono conservati, relativi agli ultimi cento anni, saranno depositati nel competente archivio notarile distrettuale; gli atti notarili ricevuti dai notai cessati anteriormente ai cento anni, saranno depositati nel competente archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1970

SARAGAT

REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 30. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1970, n. **388.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 388. Decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede centrale in Roma, viene autorizzata ad acquistare al prezzo convenuto di lire 16.000.000, dai germani signori Teresa Martuscelli in Ferrieri, dottor Giovanni Martuscelli, dott. Anselmo Martuscelli, Clara Martuscelli in Avati, ing. Mario Martuscelli ed ing. Antonio Martuscelli, alcune porzioni di immobile facenti parte della palazzina sita in Roma con ingresso al numero civico 2/*B* di via Mentana, ivi compreso anche un appartamento sito al primo piano, distinto col numero int. 4, composto di sette camere ed accessori.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 27. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del comune di Vasto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera sita nel comune di Vasto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vasto (Chieti);

Viste le opposizioni, che si dichiarano respinte, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del dottor Franz Ritucci Chinni, del comm. Vitale Artese, dell'ing. Luigi Artruda, della signora Filomena della Pelle e del sig. Antonino Guastadisegni;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, facente parte della fascia costiera chietina che va da Francavilla al Mare sino a S. Salvo,

contiene elementi paesistici e panoramici di grande rilievo e morfologicamente omogenei costituiti da colline degradanti sul mare con movimenti di cunei sul mare stesso fino a diventare rocce strapiombanti come a Ortona, Fossacesia e Vasto e rientranti come a S. Salvo, Casalbordino e Francavilla, formante il tutto una quinta di preparazione alla visione della maestosità della Maiella che domina, con il suo massiccio, tutta la costa; la continuità di collegamento tra le spiagge sabbiose e le scogliere scoscese della costa ha una corrispondenza con i movimenti sinuosi delle colline sulle quali, per secoli, l'uomo ha creato insediamenti spontaneamente fusi con l'ambiente naturale, come l'Abbazia di Fossacesia ed il centro storico di Francavilla;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Vasto (Chieti) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal confine comunale con Casalbordino in località Torre Sinello a distanza di ml. 400 dalla battigia per continuare a 150 ml. di distanza dalla ferrovia Pescara-Termoli fino ad intersecarsi con la stessa in località C. Calansa per continuare lungo la sede ferroviaria fino a fosso Aprucino da dove discende per quota 37 fino al mare. Il limite del vincolo si diparte di nuovo dalla scogliera di punta Penna sopra al porto per passare a quota 20, 26, 32 per il casellario ferroviario, per quota 56, 66, 69, 112, 99, 110, fino a toccare la strada statale n. 16 Adriatica all'incrocio della strada per il cimitero, per lasciare la stessa al limite del perimetro urbano di Vasto e continuare lungo le scarpate fino a quota 113 per discendere per le quote 50, 16, 14, 15, 12, 12, fino al confine comunale con S. Salvo. Dal vincolo è esclusa la zona delle ferrovie dello Stato della linea Pescara-Termoli ed ogni suo ampliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Vasto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 febbraio 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Chieti

Oggi, 3 luglio 1968, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Proposta di ampliamento del vincolo paesistico nella zona collinare di Francavilla e Fossacesia e proposta di vincolo lungo la fascia costiera Adriatica della provincia di Chieti per i comuni di Ortona, S. Vito, Rocca S. Giovanni, Casalbordino, Torino di Sangro, Vasto e S. Salvo;

(*Omissis*).

COMUNE DI VASTO

La limitazione del vincolo proposto parte dal confine comunale con Casalbordino in località torre Sinello a distanza di ml. 400 dalla battigia per continuare a 150 ml. di distanza dalla ferrovia Pescara-Termoli fino ad intersecarsi con la stessa in località C. Calansa per continuare lungo la sede ferroviaria fino a fosso Aprucino da dove discende per quota 37 fino al mare. Il limite del vincolo si diparte di nuovo dalla scogliera di punta Penna sopra al porto per passare a quota 20, 26, 32 per il casellario ferroviario, per quota 52, 66, 69, 112, 99, 110, fino a toccare la strada statale n. 16 Adriatica all'incrocio della strada per il cimitero, per lasciare la stessa al limite del perimetro urbano di Vasto e continuare lungo le scarpate fino a quota 113 per discendere per le quote 50, 16, 14, 15, 12, 12, fino al confine comunale con S. Salvo.

Tale proposta di vincolo viene approvata all'unanimità con astensione del sindaco.

(*Omissis*).

(5565)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1970.

Sostituzione di un membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 231, concernente provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Visto il proprio decreto del 22 giugno 1968, con il quale è stato costituito il comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Considerato che il dott. Calogero Gangarossa è stato nominato direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, in sostituzione del dott. Achille Pianese;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al comitato predetto del dott. Achille Pianese;

Decreta:

Il dott. Calogero Gangarossa, direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, è nominato membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo, in sostituzione del dott. Achille Pianese, che cessa dall'incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1970
Registro n. 5, foglio n. 398

(5836)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1970.

Regolamento comunale di Pisogne (Brescia) per la disciplina della navigazione sulle acque del lago d'Iseo antistanti l'abitato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago d'Iseo antistante l'abitato del comune di Pisogne, adottato con la deliberazione consiliare n. 115 del 31 maggio 1965;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago d'Iseo antistante l'abitato del comune di Pisogne, adottato con la deliberazione consiliare n. 115 del 31 maggio 1965.

Roma, addì 25 marzo 1970

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
GASPARI

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

ALLEGATO

COMUNE DI PISOGNE (BRESCIA)

Regolamento comunale per la disciplina della navigazione dei natanti a motore sulle acque del lago d'Iseo antistanti l'abitato, non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera prospicente l'abitato di Pisogne delineata a nord dal confluente del canale Ilva ed a sud dal prolungamento perpendicolare alla costa, in corrispondenza della uscita della galleria ferroviaria, nonchè nelle acque prospicenti l'abitato di Toline per un tratto di mt. 250 a nord e mt. 200 a sud a partire dalla confluenza del torrente Comarsa entro 150 metri dalla riva, la velocità per tutti i natanti a motore ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4, non deve superare il limite di 10 km/ora.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza — per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili — quando ciò si renda opportuno per urgenti motivi d'interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3 i natanti della polizia, della guardia di finanza, dell'ispettorato di porto e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navighino per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I natanti adibiti a servizio pubblico di linea non sono vincolati alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 6.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto di terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistano appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti e destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti, l'attraversamento della fascia costiera, di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 7.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa o altri natanti muniti di motore fuori bordo e utilizzati allo stesso scopo possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi di acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del codice della navigazione.

Art. 8.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico della legge 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 9.

Per quanto non previsto e contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi e regolamenti a carattere nazionale vigenti in materia.

Art. 10.

Il presente regolamento entrerà in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto di approvazione.

Visto, *il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
GASPARI

Visto, *il Ministro per l'interno*
RESTIVO

(5563)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1970.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1947 con cui fu provveduto alla ricostituzione della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Belluno;

Vista la nota n. 10506 in data 8 novembre 1969, con cui l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Belluno comunica che la locale Unione italiana del lavoro ha designato quale proprio rappresentante in seno alla predetta commissione, in sostituzione del sig. Alfio Sargentoni, il sig. Celestino Bortoluzzi;

Decreta:

Il sig. Celestino Bortoluzzi è chiamato a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Belluno in sostituzione del sig. Alfio Sargentoni.

Roma, addì 20 maggio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5837)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1970.

Valutazione in contanti delle retribuzioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti dalle aziende appartenenti a tutte le categorie operanti nella provincia di Firenze è determinato come segue:

Vitto: L. 8.400 mensili;
Alloggio: L. 3.000 mensili.

Nei casi in cui il vitto venga corrisposto parzialmente il valore da attribuirsi è di L. 140 per ogni singolo pasto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(6227)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1970.

Determinazione del periodo medio e del salario medio, ai fini degli assegni familiari, per la compagnia autotrasportatori « S. Antonio » da Cagnano Varano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi giornalieri per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il salario medio giornaliero ed il periodo medio di occupazione mensile per i soci della compagnia autotrasportatori « S. Antonio » da Cagnano Varano (Foggia) sono determinati come segue:

Salario medio giornaliero: L. 800;
Periodo medio di occupazione mensile: 22 giornate;
Decorrenza: dal 1° febbraio 1968.

Art. 2.

Il predetto decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(5831)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1970.

Determinazione dei periodi medi e salari medi per particolari organismi cooperativi, ai fini degli assegni familiari, nelle provincie di Ravenna e Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi giornalieri per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il salario medio giornaliero, il periodo medio mensile e la loro decorrenza per i soci degli organismi cooperativi di seguito indicati, sono così determinati:

Ravenna:

Gruppo motofurgonisti - Cervia;

Periodo di occupazione media mensile: 16 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 700;
Decorrenza: 1° luglio 1969.

Rovigo:

Libera carovana autotrasportatori - Rosolina;

Periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 1.200;
Decorrenza: 3 dicembre 1968.

Art. 2.

Il predetto decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(5835)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1970.

Determinazione del periodo e del salario medio, ai fini degli assegni familiari, per la compagnia autotrasportatori « S. Maria SS. della Libera » di Mattinata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi giornalieri per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, il salario medio giornaliero, il periodo di occupazione media mensile e la loro decorrenza per i soci della compagnia autotrasportatori « S. Maria SS. della Libera » - Mattinata - Foggia, sono determinati come segue:

Salario medio giornaliero: L. 1000;
Periodo medio mensile: 24 giornate;
Decorrenza: 11 febbraio 1969.

Art. 2.

Il predetto decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(5833)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1970.

Determinazione del periodo e del salario medio, ai fini degli assegni familiari, per la compagnia piccoli trasportatori « G. Pascoli » di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi giornalieri per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il salario medio giornaliero e il periodo medio di occupazione mensile per i soci della compagnia piccoli trasportatori « G. Pascoli » - Foggia, sono determinati come segue:

Salario medio giornaliero: L. 800;
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Decorrenza: dal 1° febbraio 1969.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(5834)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1970.

Determinazione del valore della mensa e dei generi in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa e dei generi in natura corrispondenti, somministrati ai dipendenti dalle aziende non agricole in provincia di Mantova è determinato come segue, con decorrenza dal 19 luglio 1966:

L. 40 giornaliere per la somministrazione di un piatto;

L. 80 giornaliere per la somministrazione di due piatti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(5832)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli spondali del lago di Mezzo ed Inferiore nel comune di Mantova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Mantova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 maggio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, gli spondali del lago di Mezzo ed Inferiore del comune di Mantova;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Mantova;

Viste le opposizioni, che si dichiarano respinte, presentate a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo, dalla camera di commercio di Mantova, dalla S.p.a. Cartiere Burgo, dal comune di Mantova, dai signori Guido e Carla Ferrarini, dall'ufficio del genio civile di Mantova, dalla ditta Remo Leorati di Mantova, dall'Associazione industriali della provincia di Mantova;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la località predetta ha notevole interesse pubblico perchè forma uno degli ambienti fluviali più interessanti ed anche perchè nelle immediate vicinanze della città di Mantova si allarga creando una vasta zona con caratteristiche di laguna;

Decreta:

Gli spondali del lago di Mezzo ed Inferiore del comune di Mantova hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Lago di Mezzo (*sponda destra verso città*): a partire da ponte dei Mulini per una profondità di metri 50 dalla riva verso l'interno, fino al Ponte S. Giorgio.

Lago di Mezzo (*sponda sinistra verso campagna*): a partire da ponte dei Mulini in località Cittadella per una profondità di metri lineari 200 della riva verso l'interno (campagna) fino al ponte S. Giorgio.

Lago Inferiore (*sponda destra verso città*): a partire da Ponte S. Giorgio per una profondità di metri lineari 50 dalla riva verso l'interno fino all'altezza di vicolo Dogana, poi lungo vicolo Dogana fino all'incrocio con via Pomponazzo, poi lungo via Pomponazzo, via Trieste, corso Garibaldi, viale Risorgimento fino alla profondità di metri lineari 50 dalle sponde, continuando con la sopraddetta profondità fino alla diga Masetti.

Lago Inferiore (*sponda sinistra*) *verso campagna*: a partire da Ponte S. Giorgio per una profondità di metri lineari 200 dalla riva verso l'interno, fino alla diga Masetti.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Mantova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 maggio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Mantova

Alle ore 10 del giorno 16 maggio 1968, presso la sede della amministrazione provinciale di Mantova, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Mantova.

(*Omissis*).

MANTOVA - Vincolo spondali lago di Mezzo ed Inferiore della città di Mantova.

(*Omissis*).

La commissione decide quanto segue:

Lago di Mezzo (*sponda destra verso città*): a partire da ponte dei Mulini per una profondità di mt. 50 dalla riva verso l'interno, fino al ponte S. Giorgio;

Lago di Mezzo (*sponda sinistra verso campagna*): a partire da ponte dei Mulini in località Cittadella per una profondità di metri lineari 200 dalla riva verso l'interno (campagna) fino al ponte S. Giorgio;

Lago Inferiore (*sponda destra verso città*): a partire da ponte S. Giorgio per una profondità di metri lineari 50 dalla riva verso l'interno fino all'altezza di vicolo Dogana, poi lungo vicolo Dogana fino all'incrocio con via Pomponazzo, poi lungo via Pomponazzo, via Trieste, corso Garibaldi, viale Risorgimento fino alla profondità di metri lineari 50 dalle sponde continuando con la sopraddetta profondità fino alla diga Masetti.

Lago Inferiore (*sponda sinistra verso campagna*): a partire da ponte S. Giorgio per una profondità di metri lineari 200 dalla riva verso l'interno, fino alla diga Masetti.

Il vincolo viene proposto ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma 3 e 4 e legge 3 giugno 1940, n. 1357, art. 9, comma 4 e 5.

(*Omissis*).

(5564)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1970.

Iscrizione di diciotto varietà di frumento nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 289/S in data 24 marzo 1970, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 25 febbraio 1970, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel « Registro delle varietà », di diciotto varietà di frumento;

Visto il verbale della predetta adunanza del 25 febbraio 1970;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di frumento le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 25 febbraio 1970, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) frumento « Nazareno Strampelli »:

Origine della varietà: incrocio: libero × (S. Pastore × Jacometti 49);

Responsabile della conservazione in purezza: Federazione italiana dei consorzi agrari, via Curtatone, 3, Roma;

2) frumento « Padre Agostino Gemelli »:

Origine della varietà: incrocio: Mara × Carlo Gallini;

Responsabile della conservazione in purezza: dott. Cesare Maliani, via Cornelio Celso, 9, Roma;

3) frumento «Resistente (T 61)»:

Origine della varietà: incrocio: Salto × Glutinoso;

Responsabile della conservazione in purezza: Società produttori sementi, galleria del Reno, 3, Bologna;

4) frumento « S. Lorenzo »:

Origine della varietà: da linea disgiuntiva della varietà Novaro ;

Responsabile della conservazione in purezza: Consorzio agrario provinciale, via del Canaletto, 71, Modena;

5) frumento « Chianti »:

Origine della varietà: da linea disgiuntiva della varietà Rondine;

Responsabile della conservazione in purezza: dott. Marco Michahelles, via Benedetto Castelli, 17, Firenze;

6) frumento « Diamante (Stirpe 85) »:

Origine della varietà: incrocio: Generoso 7 × Acciaio;

Responsabile della conservazione in purezza: dott. Marco Michahelles, via Benedetto Castelli n. 17, Firenze;

7) frumento «Combine »:

Origine della varietà: incrocio: Rondine × Carme Jacometti;

Responsabile della conservazione in purezza: dott. Marco Michahelles, via Benedetto Castelli n. 17, Firenze;

8) frumento « Valdichiana »:

Origine della varietà: incrocio: Autonomia B × Mara;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di cerealicoltura eredi Alfredo di Frassineto, Frassineto (Arezzo);

9) frumento « Impetuoso »:

Origine della varietà: Impeto × Mara;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di cerealicoltura eredi Alfredo di Frassineto, Frassineto (Arezzo);

10) frumento « Frassino »:

Origine della varietà: incrocio: Fortunato × Mara;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di cerealicoltura eredi Alfredo di Frassineto, Frassineto (Arezzo);

11) frumento « S. Prospero »:

Origine della varietà: incrocio: (S. Pastore × Generoso) × Generoso;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di cerealicoltura eredi Alfredo di Frassineto, Frassineto (Arezzo);

12) frumento « Dusi (3) »:

Origine della varietà: incrocio: Autonomia × S. Pastore;

Responsabile della conservazione in purezza: dott. Lionello Dusi, via Aurelio Saffi, 2, Verona;

13) frumento « De Carolis (V.G.60) »:

Origine della varietà: incrocio: Villa Glori × Damiano Stirpe 1031;

Responsabile della conservazione in purezza: Consorzio agrario provinciale, via Monteverde, 17, Cremona;

14) frumento « Damiano Cremona »:

Origine della varietà: da linea disgiuntiva della varietà Damiano Chiesa;

Responsabile della conservazione in purezza: Consorzio agrario provinciale, via Monteverde, 17, Cremona;

15) frumento « Montagnano »:

Origine della varietà: incrocio: Autonomia B × Aquila;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di cerealicoltura M. A. di Frassineto, Fonterronco, Montagnano (Arezzo);

16) frumento « Lontra »:

Origine della varietà: incrocio: (Fortunato × Freccia) × A.T.M. 43;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di genetica e sperimentazione agraria, via Marconi, 1, Lonigo (Vicenza);

17) frumento « Lucciola »:

Origine della varietà: incrocio: (Freccia × Funo) × (Leonardo × Akagomughi);

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di genetica e sperimentazione agraria, via Marconi, 1, Lonigo (Vicenza);

18) frumento « Libellula »:

Origine della varietà: incrocio: (Tevere × Giuliari) × S. Pastore;

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto di genetica e sperimentazione agraria, via Marconi, 1, Lonigo (Vicenza).

Roma, addì 27 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

(5534)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1970.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 466 in data 15 gennaio 1966, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Trieste la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato art. 20 da parte delle competenti amministrazioni, enti o associazioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Trieste la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Friuli-Venezia Giulia composta come segue:

Presidente:

Franz dott. Gino, magistrato di Cassazione con funzioni di presidente di sezione della corte di appello di Trieste designato dal presidente della Corte stessa.

Membri:

Posata dott. Rodolfo, magistrato di appello con funzioni di consigliere della corte di appello di Trieste designato dal presidente della corte stessa;

Arrica dott. Ambrogino, vice provveditore alle opere pubbliche di Trieste;

Galletto avv. Giovanni, sostituto avvocato dello Stato, designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di Trieste;

Piro dott. Domenico, direttore di sezione della ragioneria regionale dello Stato di Trieste, designato dal direttore della ragioneria regionale stessa;

Miceli dott. Sebastiano, vice prefetto, designato dal prefetto di Trieste;

Molinari Luigi, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste dalla C.I.S.L.;

Di Turo Antonio, rappresentante degli assegnatari designato per il tramite dell'ufficio del lavoro di Trieste dalla U.I.L.;

Criscenti Mario, rappresentante degli assegnatari designato per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste dalla C.G.I.L.

Art. 2.

I signori avv. Piero Ponis, comm. Giusto Carra e Manlio Apollonio, rappresentanti dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto di Trieste, sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Art. 3.

Il rag. Adriano Menghi, consigliere di 1ª classe della amministrazione centrale è nominato segretario della commissione.

Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655 il signor Mario Montabone, archivista del G. C. e il sig. Diego Burzachechi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(5780)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1970.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968;

Vista la nota n. 837 del 25 maggio 1970 con la quale il veterinario provinciale di Sassari chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Sassari è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì, 11 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(6243)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena, è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6079)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 56379 del 12 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 39, foglio n. 289, è stato respinto, perchè inammissibile, il ricorso straordinario prodotto dal prof. Dante Orciari, ordinario di educazione fisica, avverso il provvedimento ministeriale del 30 ottobre 1967 con il quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico prodotto dall'interessato avverso il trasferimento del prof. Francesco Marzia al liceo scientifico « Lussana » di Bergamo.

(5788)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 39, foglio n. 288, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 26 aprile 1968 dal prof. Orazio Buttari avverso il provvedimento di licenziamento per scarso rendimento adottato dal preside della S. M. « Cicerone » di Roma in data 27 maggio 1967.

(5789)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 39, foglio n. 302, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 10 luglio 1968 dalla prof.ssa Fringuelli Maria Gabriella, avverso la decisione con la quale il provveditore agli studi di Pescara, in data 6 febbraio 1968, ha respinto il suo ricorso gerarchico avverso la mancata nomina a supplente di educazione artistica nella scuola media « Tinozzi » della stessa città.

(5790)

Smarrimento di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Franco Casotti, nato a Ferrata il 4 marzo 1929, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Ferrara in data 3 agosto 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

(6117)

Il dott. Sergio Padua, nato a Roma il 2 maggio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 3 agosto 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(6118)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

La dott.ssa Bice Potenza, nata a Teramo il 4 settembre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Bologna in data 5 maggio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(6122)

Il dott. Antonino Cuzzupoli, nato a Reggio Calabria il 20 agosto 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Palermo in data 1 giugno 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(6123)

La dott.ssa Julia Macriianni, nata a Melia (Grecia) il 22 dicembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Perugia in data 21 ottobre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(6124)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano regolatore generale di Napoli

Con decreto provveditoriale n. 215 del 3 giugno 1970 è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952 la deliberazione di giunta 29 dicembre 1969 ratificata dal consiglio comunale di Napoli con delibera 27 febbraio 1970, n. 2, relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area di mq. 9.340 riportata al foglio 11, partita 2671, particelle 257 e 258 di mq. 220 e mq. 870 e partita 1741, particella 259 di mq. 8250.

(5737)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1970, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 23 aprile 1968 dal sig. Venier Giuseppe, ufficiale di 2ª classe nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con il quale veniva richiesta l'applicazione nei suoi confronti dell'art. 2 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, è stato dichiarato inammissibile.

(5918)

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1970, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 23 novembre 1967 dal sig. Peretti Fabrizio, ex ufficiale nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni avverso il decreto ministeriale del 4 luglio 1962, con il quale venne destituito di diritto dall'impiego con effetto dal 13 marzo 1959, è stato dichiarato inammissibile.

(5919)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1970, il comune di Acri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6125)

Autorizzazione al comune di Corigliano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Corigliano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 601.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6126)

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1970, il comune di Ragusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 992.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6127)

Autorizzazione al comune di Castelvenere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1970, il comune di Castelvenere (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.011.727, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6026)

Autorizzazione al comune di Cusano Mutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1970, il comune di Cusano Mutri (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.392.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6027)

Autorizzazione al comune di Cerreto d'Esi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1970, il comune di Cerreto d'Esi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.567.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6028)

Autorizzazione al comune di Casina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Casina (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.350.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6031)

Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1970, il comune di Campi Salentina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 266.566.302, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6029)

Autorizzazione al comune di Castelnovo ne' Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.091.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6030)

Autorizzazione al comune di Calci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Calci (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.187.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6032)

Autorizzazione al comune di Guardistallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Guardistallo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.954.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6033)

Autorizzazione al comune di Genga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1970, il comune di Genga (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.439.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6034)

Autorizzazione al comune di Ligonchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Ligonchio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.269.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6035)

Autorizzazione al comune di Montopoli in Val d'Arno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1970, il comune di Montopoli in Val d'Arno (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.364.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6036)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione al laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Sassari ad eseguire analisi sulle acque minerali.

Con decreto del Ministro per la sanità n. 1097 del 5 giugno 1970, il laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Sassari è autorizzato ad eseguire analisi particolareggiate sulle acque minerali, per la parte chimica e chimico-fisica.

(5739)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale provinciale «S. Maria degli Angeli», di Pordenone, ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 300.10.III.93/1/3854, in data 26 marzo 1970, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale provinciale «S. Maria degli Angeli», di Pordenone, è autorizzata ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica, con sede presso l'ospedale medesimo.

(5740)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 Mod. 241 D.P. — Data: 5 marzo 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Caserta — Intestazione: Beneficio parrocchiale di San Rocco in Pietravairano — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 205.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 maggio 1970

(4960)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

Corso dei cambi del 24 giugno 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,95	628,90	628,83	628,95	628,95	628,95	628,92	628,95	628,95	628,95
Dollaro canadese	604 —	603,70	603,80	603,75	602,50	604 —	603,80	603,75	604 —	604 —
Franco svizzero	145,70	145,78	145,84	145,825	145,70	145,70	145,81	145,825	145,70	145,80
Corona danese	83,92	83,93	83,95	83,95	83,80	83,92	83,92	83,95	83,92	83,92
Corona norvegese	87,99	88,01	88,02	88,03	88 —	87,99	88,02	88,03	87,99	88 —
Corona svedese	121,13	121,16	121,40	121,43	121,20	121,13	121,40	121,43	121,16	121,15
Fiorino olandese	173,56	173,56	173,60	173,57	173,50	173,55	173,59	173,57	173,56	173,56
Franco belga	12,67	12,672	12,6775	12,675	12,68	12,67	12,6735	12,675	12,67	12,67
Franco francese	113,97	113,99	114,02	114,05	114 —	113,95	114,25	114,05	113,97	113,95
Lira sterlina	1507,15	1507,95	1507,75	1508,30	1508 —	1507,15	1508,30	1508,30	1507,15	1508,15
Marco germanico	173,11	173,20	173,15	173,22	173 —	173,10	173,25	173,22	173,11	173,16
Scellino austriaco	24,30	24,30	24,32	24,323	24,25	24,30	24,32	24,323	24,30	24,30
Escudo portoghese	22,03	22,03	22,03	22,03	22,10	22,03	22,05	22,03	22,03	22,03
Peseta spagnola	9,04	9,03	9,05	9,039	9 —	9,03	9,036	9,039	9,03	9,03

Media dei titoli del 24 giugno 1970

Rendita 5 % 1935	91,325
Redimibile 3,50 % 1934	98,675
» 3,50 % (Ricostruzione)	75,475
» 5 % (Ricostruzione)	89,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	79,575
» 5 % (Città di Trieste)	82,05
» 5 % (Beni esteri)	77,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,05
» 5,50 % » » 1968-83	87,575
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,60
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,225
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,25
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,55
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,70
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 giugno 1970

Dollaro USA	628,935
Dollaro canadese	603,775
Franco svizzero	145,817
Corona danese	83,935
Corona norvegese	88,025
Corona svedese	121,415
Fiorino olandese	173,58
Franco belga	12,674
Franco francese	114,15
Lira sterlina	1508,30
Marco germanico	173,235
Scellino austriaco	24,321
Escudo portoghese	22,04
Peseta spagnola	9,037

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1969 al 21 agosto 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1512/69, n. 1569/69 e n. 1600/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— da Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-8-1969 al 7-8-1969	dall' 8-8-1969 al 13-8-1969	dal 14-8-1969 al 21-8-1969	dal 1°-8-1969 al 7-8-1969	dall' 8-8-1969 al 13-8-1969	dal 14-8-1969 al 21-8-1969
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	3.708,75	3.708,75	3.708,75	3.333,75	3.333,75	3.333,75
	04	II. riso semigreggio (non pilato) .	4.636,25	4.636,25	4.636,25	4.167,50	4.167,50	4.167,50
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato	6.385,60	4.795,00	6.573,10	5.473,75	3.883,10	5.661,25
	11	b. riso lavorato a fondo	6.800,60	5.106,85	7.000,60	5.851,85	4.158,10	6.051,85
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato	7.125,00	5.351,25	7.335,00	6.147,50	4.373,75	6.357,50
	17	b. riso lavorato a fondo	7.638,10	5.736,25	7.863,10	6.615,00	4.713,10	6.840,00
	21	C. spezzato (rotture)	2.112,50	1.718,75	2.481,25	1.987,50	1.593,75	2.356,25

Prelievi applicabili dal 22 agosto 1969 al 4 settembre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1643/69, n. 1694/69 e n. 1703/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— da Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 22-8-1969 al 28-8-1969	dal 29-8-1969 al 31-8-1969	dal 1°-9-1969 al 4-9-1969	dal 22-8-1969 al 28-8-1969	dal 29-8-1969 al 31-8-1969	dal 1°-9-1969 al 4-9-1969
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	3.708,75	3.243,75	2.740,00	3.333,75	2.868,75	2.365,00
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	4.636,25	4.055,00	3.425,00	4.167,50	3.586,25	2.956,25
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato . .	6.080,60	6.080,60	5.316,85	5.168,75	5.168,75	4.405,00
	11	b. riso lavorato a fondo .	6.475,60	6.475,60	5.662,50	5.526,85	5.526,85	4.713,75
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato .	6.784,35	6.784,35	5.932,50	5.806,85	5.806,85	4.955,00
	17	b. riso lavorato a fondo .	7.273,10	7.273,10	6.360,00	6.250,00	6.250,00	5.336,85
	21	C. spezzato (rotture) . . .	2.481,25	2.481,25	2.481,25	2.356,25	2.356,25	2.356,25

Prelievi applicabili dal 5 settembre 1969 al 25 settembre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1751/69, n. 1796/69 e n. 1845/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— da Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 5-9-1969 all' 11-9-1969	dal 12-9-1969 al 18-9-1969	dal 19-9-1969 al 25-9-1969	dal 5-9-1969 all' 11-9-1969	dal 12-9-1969 al 18-9-1969	dal 19-9-1969 al 25-9-1969
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	2.945,00	3.220,00	3.220,00	2.570,00	2.845,00	2.845,00
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	3.681,25	4.025,00	4.025,00	3.212,50	3.556,25	3.556,25
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato	5.316,85	7.353,10	5.375,60	4.405,00	6.441,25	4.463,75
	11	b. riso lavorato a fondo	5.662,50	7.831,25	5.725,00	4.713,75	6.882,50	4.776,25
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato	5.932,50	8.205,00	5.998,10	4.955,00	7.227,50	5.020,60
	17	b. riso lavorato a fondo	6.360,00	8.795,60	6.430,00	5.336,85	7.772,50	5.406,85
	21	C. spezzato (rotture)	2.068,75	2.212,50	2.212,50	1.943,75	2.087,50	2.087,50

Prelievi applicabili dal 26 settembre 1969 al 16 ottobre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1888/69, n. 1918/69, n. 1949/69 e n. 1992/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— da Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 26-9-1969 al 2-10-1969	dal 3-10-1969 al 9-10-1969	dal 10-10-1969 al 16-10-1969	dal 26-9-1969 al 2-10-1969	dal 3-10-1969 al 9-10-1969	dal 10-10-1969 al 16-10-1969
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	3.415,00	3.415,00	3.505,00	3.040,00	3.040,00	3.130,00
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	4.268,75	4.268,75	4.381,25	3.800,00	3.800,00	3.912,50
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato	7.353,10	7.353,10	7.353,10	6.441,25	6.441,25	6.441,25
	11	b. riso lavorato a fondo	7.831,25	7.831,25	7.831,25	6.882,50	6.882,50	6.882,50
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato	8.205,00	8.205,00	8.205,00	7.227,50	7.227,50	7.227,50
	17	b. riso lavorato a fondo	8.795,60	8.795,60	8.795,60	7.772,50	7.772,50	7.772,50
	21	C. spezzato (rotture)	2.062,50	2.150,00	2.150,00	1.937,50	2.025,00	2.025,00

Prelievi applicabili dal 17 ottobre 1969 al 13 novembre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2032/69, n. 2078/69, n. 2150/69, n. 2168/69 e n. 2211/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:
— da Paesi terzi;
— da Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 17-10-1969 al 23-10-1969	dal 24-10-1969 al 6-11-1969	dal 7-11-1969 al 13-11-1969	dal 17-10-1969 al 23-10-1969	dal 24-10-1969 al 6-11-1969	dal 7-11-1969 al 13-11-1969
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	3.350,00	3.295,00	3.380,00	2.975,00	2.920,00	3.005,00
	04	II. riso semigreggio (non pilato) .	4.187,50	4.118,75	4.225,00	3.718,75	3.650,00	3.756,25
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato	7.006,85	5.440,00	5.440,00	6.095,00	4.528.10	4.528,10
	11	b. riso lavorato a fondo	7.462,50	5.793,75	5.793,75	6.513,75	4.845,00	4.845,00
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato	7.818,75	6.070,60	6.070,60	6.841,25	5.093,10	5.093,10
	17	b. riso lavorato a fondo .	8.381,85	6.507,50	6.507,50	7.358,75	5.484,35	5.484,35
	21	C. spezzato (rotture)	2.150,00	2.087,50	2.250,00	2.025,00	1.962,50	2.125,00

Prelievi applicabili dal 14 novembre 1969 al 30 novembre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2253/69, n. 2298/69 e n. 2353/69 ai prodott idi cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:
— da Paesi terzi;
— da Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 14-11-1969 al 20-11-1969	dal 21-11-1969 al 27-11-1969	dal 28-11-1969 al 30-11-1969	dal 14-11-1969 al 20-11-1969	dal 21-11-1969 al 27-11-1969	dal 28-11-1969 al 30-11-1969
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	3.460,00	3.510,00	3.510,00	3.085,00	3.135,00	3.135,00
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	4.325,00	4.387,50	4.387,50	3.856,25	3.918,75	3.918,75
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato	5.557,50	5.557,50	6.115,00	4.645,60	4.645,60	5.203,10
	11	b. riso lavorato a fondo .	5.918,75	5.918,75	6.512,50	4.970,00	4.970,00	5.563,75
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato . .	6.201,85	6.201,85	6.823,75	5.224,35	5.224,35	5.846,25
	17	b. riso lavorato a fondo .	6.648,10	6.648,10	7.315,00	5.625,00	5.625,00	6.291,85
	21	C. spezzato (rotture)	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.125,00	2.275,00	2.275,00

Prelievi applicabili dal 1° dicembre 1969 all'11 dicembre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2364/69, n. 2410/69 e n. 2421/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— da Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-12-1969 al 3-12-1969	4-12-1969	dal 5-12-1969 all' 11-12-1969	dal 1°-12-1969 al 3-12-1969	4-12-1969	dal 5-12-1969 all' 11-12-1969
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	3.600,00	3.790,00	3.790,00	3.225,00	3.415,00	3.415,00
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	4.500,00	4.737,50	4.737,50	4.031,25	4.268,75	4.268,75
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato .	6.213,75	5.656,25	6.794,35	5.301,85	4.744,35	5.882,50
	11	b. riso lavorato a fondo .	6.617,50	6.023,75	7.236,25	5.668,75	5.075,00	6.287,50
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato .	6.933,10	6.311,25	7.581,85	5.955,60	5.333,75	6.604,35
	17	b. riso lavorato a fondo .	7.432,50	6.765,60	8.127,50	6.409,35	5.742,50	7.104,35
	21	C. spezzato (rotture) .	2.400,00	2.506,25	2.506,25	2.275,00	2.381,25	2.381,25

Prelievi applicabili dal 12 dicembre 1969 al 31 dicembre 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2469/69, n. 2535/69 e n. 2578/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— da Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi		SAMA e PTOM	
della Tariffa	della Statistica		dal 12-12-1969 al 18-12-1969	dal 19-12-1969 al 31-12-1969	dal 12-12-1969 al 18-12-1969	dal 19-12-1969 al 31-12-1969
10.06		Riso:				
		A. greggio o semigreggio (non pilato):				
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	3.790,00	3.790,00	3.415,00	3.415,00
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	4.737,50	4.737,50	4.268,75	4.268,75
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:				
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:				
	07	a. riso semilavorato .	6.794,35	6.794,35	5.882,50	5.882,50
	11	b. riso lavorato a fondo .	7.236,25	7.236,25	6.287,50	6.287,50
		II. altro:				
	14	a. riso semilavorato . .	7.581,85	7.581,85	6.604,35	6.604,35
	17	b. riso lavorato a fondo .	8.127,50	8.127,50	7.104,35	7.104,35
	21	C. spezzato (rotture)	2.593,75	2.662,50	2.468,75	2.537,50

(4792)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a quattro posti di ingegnere di 2ª classe in prova (ruolo tecnico categoria direttiva) presso le direzioni compartimentali di Torino, Milano, Venezia e Bologna.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale e delle delibere consiliari 31 luglio e 30 ottobre 1963, approvate con decreti ministeriali 12 ottobre e 8 novembre 1963, un concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a quattro posti di ingegnere di 2ª classe in prova (ruolo tecnico - categoria direttiva) presso le direzioni compartimentali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Torino, Milano, Venezia e Bologna.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) diploma di laurea in ingegneria civile;

b) abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

c) età non superiore a 35 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'istituto;

d) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) aver tenuto buona condotta;

f) sana e robusta costituzione fisica;

g) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Elevazioni del limite massimo di età

Il limite massimo di età indicato alla lettera *c*) del precedente art. 2, e soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in piu per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decoràti di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-8-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4) purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, salvo sempre l'assorbimento di ogni altra eventuale elevazione spettante, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, sordomuti; profughi disoccupati.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, numero 482.

Art. 4.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, debbono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'istituto entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande presentate direttamente al predetto servizio del personale saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo delle domande è stabilita in base al timbro a data apposto dall'istituto sulle domande stesse e sul relativo avviso di ricevimento o sulla ricevuta che sarà rilasciata per le domande presentate direttamente al servizio del personale.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le domande dei quali risulteranno pervenute, per qualsiasi motivo alla Direzione generale, servizio del personale, dopo la scadenza del termine suindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o pervenute ad altro ufficio dell'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dal precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

f) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso:

di accettare la destinazione che in caso di esito favorevole del concorso sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

qualora siano già alle dipendenze dell'istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in carta bollata, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco, in carta semplice.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla direzione generale, servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti stessi; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal capo dell'ufficio cui sono addetti. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'istituto, sarà composta da sette membri, e cioè:

Presidente:

un componente del consiglio di amministrazione dello istituto.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dello istituto;

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari dell'istituto con qualifica non inferiore a ingegnere principale.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero dei concorrenti ammessi al concorso il presidente dell'istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del servizio del personale ed appartenenti alle carriere direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte il presidente dell'istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'istituto di sostituire i membri della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Milano nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e consisteranno in:

a) una prova scritta vertente su un argomento contenuto nella prima parte del programma di esame allegato *B*) comprendente lo sviluppo grafico, la relazione illustrativa, qualche particolare esecutivo, calcoli per il dimensionamento di massima, computo estimativo;

b) una prova orale consistente in un colloquio teorico-pratico diretto ad accertare e valutare la cultura e la capacità professionale del candidato con riferimento alle materie indicate nella seconda parte del programma allegato *B*).

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato *C*), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati, che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 7.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nella prova scritta e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà la prova scritta di esame.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire nel termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti, prescritti dal successivo art. 9, comprovante il possesso dei titoli di precedenza (riserva di posti) o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nello ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi per lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani di caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle precedenze (riserve di posti) stabilite dalle disposizioni di legge vigenti in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro e civili; orfani e vedove di guerra, per servizio o per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro; sordomuti; profughi).

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza: documentazione

I concorrenti dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

A) ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati e invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, numero 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della unione stessa ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

B) ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva di posti) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dello art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Approvazione della graduatoria e presentazione dei documenti da parte dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i candidati dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza, i sottoelencati documenti:

a) diploma originale di laurea in ingegneria civile.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento;

b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

c) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dall'art. 3 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza (riserva di posti) o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

i) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura

e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo allo impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, numero 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) ed *i*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'INAIL, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina in prova dei vincitori, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo ne quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione della graduatoria di merito del concorso e la nomina dei candidati vincitori e di eventuali idonei, non e ammesso ricorso ad altri organi dell'istituto.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data prefissata dal comitato esecutivo, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione, da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico di cui al successivo art. 12.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Art. 12.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto

Il rapporto di impiego sarà disciplinato dalle norme vigenti per il personale di ruolo dell'istituto, e, per il trattamento di quiescenza e previdenza, dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969.

Qualora i vincitori appartengano al personale dell'INAIL già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956, che abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, essi conserveranno tale trattamento.

Ai concorrenti assunti in ruolo sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica di ingegnere di 2ª classe costituita dallo stipendio mensile lordo iniziale di L. 140.000, da un assegno provvisorio mensile di L. 7000, da un acconto mensile di L. 10.000, da una indennità integrativa speciale mensile di L. 11.400, da una indennità speciale per funzioni di categoria direttiva di L. 15.000 nonchè dalle eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale.

Verranno inoltre corrisposte una tredicesima mensilità, commisurata allo stipendio, all'assegno provvisorio, all'acconto ed alle eventuali quote di aggiunta di famiglia, in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno, nonchè una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità, commisurata come l'anzidetta tredicesima, in relazione alla durata del servizio prestato nell'anno ed al giudizio riportato nelle note di qualifica.

Art. 13.

Conferimento dei posti disponibili agli idonei

Il comitato esecutivo dell'istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria.

Detti posti saranno conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 21 aprile 1970

Il presidente: ANDREIS

p. *Il direttore generale*: ALIBRANDI

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata da L. 400)

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del personale - Via IV Novembre, 144 - 00187 ROMA

. . l . . sottoscritt . . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat . . a . . . . . il . . . . . (2) . . . . domanda di essere ammess . a partecipare al concorso pubblico nazionale, per esami e per titoli, a quattro posti di ingegnere di 2ª classe in prova (ruolo tecnico - categoria direttiva) presso le direzioni compartimentali dell'INAIL di Torino, Milano, Venezia e Bologna.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè: (3) . . . .;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di ingegnere;

e) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

f) di non aver riportato condanne penali (5);

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . . e di essere cessat . . a causa di . . . . (6);

h) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .;

. . l . . sottoscritt . . dichiara inoltre:

di accettare, in caso di esito favorevole del concorso, la destinazione che sarà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . . . .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli: . . . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del bando, i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta direzione generale, servizio del personale: . . . .

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cam-

biamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dello istituto stesso; indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma

. . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (9)

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'INAIL, indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 3 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo dell'ufficio; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PARTE PRIMA

Sottofondazioni e risanamento dei terreni di fondazione - Sistemi vari di consolidamento dei terreni - Calcolo delle fondazioni con particolare riguardo alle costruzioni civili.

Spinta delle terre e calcolo dei muri di sostegno.

Studio di massima distributivo di un edificio da adibire ad uffici dell'istituto su schema di esigenze preventivamente consegnato o di un edificio da reddito.

Stima di aree e di fabbricati - Piani finanziari.

Studio di massima dei seguenti impianti per edifici di civili abitazioni ed uffici.

Centrali termiche per produzione di acqua calda, acqua surriscaldata, vapore.

Riscaldamento a convezione e ad irraggiamento.

Condizionamento d'aria: tipo convenzionale, a doppio condotto, ad induzione, misto.

Sollevamento e distribuzione di acqua potabile calda e fredda negli edifici.

Cabine elettriche di trasformazione.

Distribuzione dell'energia elettrica negli edifici.

Illuminazione di aree di sistemazione intorno ad edifici.

Lo studio comprenderà: lo sviluppo grafico, la relazione illustrativa, qualche particolare esecutivo, calcoli per il dimensionamento di massima, computo estimativo.

PARTE SECONDA

Strutture in cemento armato: applicazione alle costruzioni civili (abitazioni ed uffici) e prescrizioni relative.

Natura e resistenza dei terreni - Sistemi vari di consolidamento - Sistemi vari di fondazione con particolare riguardo alle costruzioni civili.

Dissesti statici delle strutture edilizie: diagnosi e lavori di consolidamento - Sottofondazioni e metodi di risanamento delle fondazioni e sottostanti terreni.

Spinta delle terre e vari sistemi di strutture di sostegno.

Materiali da costruzione naturali ed artificiali.

Criteri distributivi degli ambienti e caratteristiche degli edifici civili (abitazioni ed uffici).

Costruzioni in zone sismiche.

Metodi di stima di aree e di fabbricati; piani finanziari.

Centrali termiche per produzione di acqua calda, acqua surriscaldata, vapore.

Riscaldamento a convezione e ad irraggiamento.

Condizionamento d'aria: tipo convenzionale, a doppio condotto, ad induzione, misto.

Sollevamento e distribuzione di acqua calda e fredda negli edifici.

Cabine elettriche di trasformazione.

Distribuzione dell'energia elettrica negli edifici.

Legislazione urbanistica e di igiene nell'edilizia.

Legislazione sui lavori pubblici.

Servitù prediali secondo la vigente legislazione.

Legislazione e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei cantieri edili. Igiene sul lavoro degli addetti alla industria edilizia.

Nozioni sulle norme del Comitato elettrotecnico italiano (C.E.I.) relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica.

Nozioni sulla legislazione riguardante i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico e sulle misure di sicurezza per gli impianti termici.

Nozioni sulle norme per l'installazione e funzionamento degli ascensori e montacarichi in servizio privato.

Regolamento dell'INAIL per la realizzazione e la manutenzione delle opere edilizie e dei relativi impianti, con particolare riguardo al Capitolato generale di appalto ed alle norme per la direzione e contabilità dei lavori.

ALLEGATO *C*

Norme per i concorrenti

1. I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2. I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5. Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

(5866)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Considerato che alla data odierna nella qualifica iniziale del ruolo dei geometri del genio civile vi sono cinquantasei vacanze, di cui l'amministrazione intende, per ora, mettere a concorso solo dieci;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze.

L'amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, con esclusione di titoli equipollenti:

a) diploma di geometra;

b) diploma di perito industriale edile;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le deroghe previste dalle vigenti legislazioni ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione con concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare che intende concorrere per l'assegnazione dei posti vacanti presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze e dovrà, inoltre, dichiarare, sotto la propria personale responsabilità;

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Firenze e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª. entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo, della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 24

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna;

5) modo di esecuzione di lavori edilizi, stradali, idraulici e marittimi, caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verterà oltre che sulle materie indicate per le prove scritte anche su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 6 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

ALLEGATO 2

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a dieci posti di vice geometra in prova del genio civile per uffici aventi sede nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . . . .

Firma . . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . .

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. La autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza, di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente.

Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(5572)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini del concorso ad un posto di comandato nella scuola di storia antica annessa all'Istituto italiano per la storia antica, riservato a professori di ruolo negli istituti di istruzione secondaria.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Visto il bando di concorso ad un posto di comandato nella scuola di storia antica annessa all'Istituto italiano per la storia antica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 22 aprile 1970;

Constatato che nessuna domanda di partecipazione a detto concorso è stata presentata entro i termini prescritti;

Considerata l'opportunità di riaprire i termini dello stesso concorso;

Stabilisce

che la data di scadenza per la presentazione delle domande sia spostata dal 31 maggio al 25 luglio 1970, ferme restando tutte le altre disposizioni relative al concorso stesso.

Roma, addì 5 giugno 1970

Il presidente ACCAME

(6129)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1969, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami, riservato ai sottufficiali, a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1969, registro n. 22 Difesa, foglio n. 178;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1969, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1970, registro n. 1 Difesa, foglio n. 28;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Delli Carri Remo . . punti 446
2. Figà Michele » 369
3. Barone Francesco . » 337

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1970
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.*. 267

(5689)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quarantuno posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova.

Nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, n. 2 del 1°-28 febbraio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 successivo, registro n. 6 Interno, foglio n. 377, che approva la graduatoria di merito degli idonei, nonchè quella dei vincitori, del concorso per esami a quarantuno posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1969.

(5688)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 721 in data 6 febbraio 1970 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1968;

Visto il decreto n. 722 in data 6 febbraio 1970 con il quale il dott. Candido Dardano è stato dichiarato vincitore della condotta medica consorziale Riva Valdobbia-Alagna;

Preso atto della lettera n. 327 in data 16 marzo 1970 con la quale il comune di Riva Valdobbia partecipa che il dott. Candido Dardano non ha assunto servizio nei termine assegnatogli con l'atto di nomina;

Dato atto altresì che i candidati Massimo Gennaro ed Antonio Amoruso all'uopo interpellati, hanno risposto negativamente per la nomina a medico condotto del consorzio di che trattasi;

Ritenuto che per effetto delle succitate rinunce occorre procedere alla assegnazione della citata condotta medica consorziale utilizzando la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'ordine delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Giovanni Vassura, nato ad Uberlandia (Brasile) il 26 giugno 1930 è assegnato alla condotta consorziale Riva Valdobbia-Alagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 30 maggio 1970

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(5663)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2459 in data 30 maggio 1966 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Lodi ed Uniti;

Esaminati i verbali d'esame rassegnati dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 2459 in data 17 luglio 1967 modificata con decreti n. 3379 del 20 dicembre 1968 e n. 3379/2 del 5 gennaio 1970, e riscontratane la regolarità;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

Guerrasio Elio punti 171,913

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 26 maggio 1970

Il medico provinciale: TECCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto e richiamato il proprio decreto n. 2400/1 in data 26 maggio 1970 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Lodi ed Uniti;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del vincitore del concorso;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Elio Guerrasio è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse e nominato ufficiale sanitario in prova dello ufficio consorziale di igiene e profilassi di Lodi.

Il predetto assumerà servizio entro il 1° luglio 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 26 maggio 1970

Il medico provinciale: TECCE

(5743)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 6 marzo 1967, n. 1176, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto vacante di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi fra i comuni di Arcidosso, Casteldelpiano, Cinigiano, Santa Fiora e Seggiano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, ispettore generale della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Privitera dott. Francesco, vice prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Grosseto;

Gallo dott. Gennaro, medico provinciale capo di Salerno;

Bosco prof. Giulio, direttore dell'istituto di igiene della Università di Siena;

Tronchetti prof. Fabio, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Pisa;

Salamandra prof. Romolo, ufficiale sanitario del comune di Grosseto.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Vecoli Marcello, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 30 maggio 1970

Il medico provinciale: FINIZIO

(5567)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1970, n. **14.**

Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1970 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 22 *maggio* 1970)

(5076)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.